

Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 311736

del: 25/06/2025

Oggetto: Focolaio di Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease - LSD) in regione Sardegna#726995747#

Mittente: Ministero della Salute

Numero allegati: 1

Nome file allegati: LSD_comunicazione_al_territorio_rev_Ruocco-signed.pdf



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
Ufficio 3 - Sanità animale, direzione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Sistema I&R.

Registro – Classif: I.1.a.e/2025/

- Regioni e P.A. Assessorati alla Sanità
- Coordinamento interregionale Servizi veterinari
saia@regione.veneto.it
- CESME c/o IZSAM
- II.ZZ.SS.
- OO.EE.VV.RR.
c/o Regioni e P.A.
- Comando Carabinieri per la Salute
srm29424@pec.carabinieri.it
- e, p.c.**
- MASAF – Dip. politiche europee e internazionali e sviluppo rurale
aoo.dirs@pec.masaf.gov.it
s.davanzo@masaf.gov.it
- Stato Maggiore della Difesa Ispettorato Generale della Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it
cu.veterinario@igesan.difesa.it
- Ufficio di Gabinetto
- DOHRI
- ex SEGGEN Uff. 3
- DGSA Uff. 1, 6 e 8
- DGISA Uff. 2
- Associazioni di categoria settore bovini e ovicaprini
- FNOVI – ANMVI – SIVEMP
- LORO SEDI

OGGETTO: focolaio di Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease – LSD) in regione Sardegna.

In riferimento all'oggetto, si informano le SS.LL. che il 21 giugno u.s. è stato confermato dal LNR del CESME dell'IZS Abruzzo e Molise un caso (già risultato positivo presso l'IZS Sardegna) di dermatite nodulare contagiosa o Lumpy Skin Disease (LSD in un bovino di un allevamento situato in provincia di Nuoro, nel comune di Orani. La malattia, dal punto di vista legislativo, sulla base della categorizzazione delle malattie animali, rientra tra le malattie di categoria A.

Il sospetto è stato avanzato su base clinica e immediatamente sono state attivate tutte le misure previste dalle norme vigenti, con particolare riferimento al sequestro e blocco dell'allevamento, istituzione delle zone di restrizione (zona di protezione di 20 Km e zona di sorveglianza di 50 Km), rintracci delle movimentazioni nel periodo a rischio, etc..

Sarà avviato quanto prima l'abbattimento degli animali appartenenti all'azienda sede di focolaio, e saranno intensificate le attività di sorveglianza clinica, sierologica ed entomologica, al fine di individuare i vettori competenti coinvolti.

Contestualmente è stata avviata l'indagine epidemiologica, e dalle prime informazioni raccolte, è stata formulata l'ipotesi della introduzione del virus tramite vettori provenienti dal continente africano, nonché altre ipotesi su cui sono in corso i dovuti approfondimenti.

Inoltre, un ulteriore sospetto è già stato formulato in un'azienda poco distante (circa 10 km) nel comune di Orotelli, e nel periodo a rischio risulterebbero movimentazioni in uscita verso un'azienda di Mantova e una di Cremona, e in ingresso (successiva a quelle in uscita) dall'Ogliastra.

Come discusso e stabilito nel corso dell'Unità di crisi centrale tenutasi il 23 giugno per valutare la situazione e le altre misure da adottare, per i prossimi 10 giorni saranno vietate tutte le movimentazioni in uscita dall'intero territorio regionale dei bovini ed ovicaprini con essi conviventi, e, limitatamente ai bovini, del latte crudo e colostro, di ovociti, embrioni e pelli.

In ambito regionale le movimentazioni da vita dei bovini dalle zone libere sono consentite previa vista clinica, mentre, per i prossimi 10 giorni le movimentazioni dalle ZR verso il territorio libero regionale saranno consentite solo in casi di comprovata necessità previa effettuazione della visita clinica, trattamento insetto repellente e test diagnostico (PCR) su tutti i capi da movimentare. Le movimentazioni da macello restano consentite al solo ambito regionale, anche dalle zone di restrizione, a condizione che si proceda alla macellazione entro le 24 ore dall'arrivo dei capi al macello.

Non sono previste restrizioni alla movimentazione da vita e da macello delle specie non elencate dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/1882, ma per le movimentazioni in partenza da ZR verso territori al di fuori di queste, si suggerisce l'adozione di misure di mitigazione del rischio, che consistono in una adeguata disinsettazione del mezzo di trasporto utilizzato, applicazione di prodotti antiparassitari o insettorepellenti sugli animali.

In riferimento all'attività di sorveglianza, al fine di definire l'ampiezza della zona di circolazione virale ed individuare i vettori competenti coinvolti, si procederà alla implementazione della sorveglianza entomologica nelle aziende sospette e in quelle sede di focolaio. La sorveglianza clinica verrà implementata su tutto il territorio regionale, e sarà particolarmente intensificata nelle aree del territorio regionale interessato dai principali flussi commerciali di animali provenienti dalle zone di restrizione.

Per quanto riguarda i controlli diagnostici, al momento il CESME procederà ad eseguire i test di conferma, ma nei prossimi giorni si concorderanno diverse modalità con l'IZS della Sardegna. È stato

anche stabilito di organizzare in tempi brevi corsi di aggiornamento e formazione sulla malattia e sulla sua gestione.

È in corso di preparazione con la Commissione Europea una missione del team EUVET per il necessario approfondimento e supporto alle autorità centrali, regionali e locali nella valutazione delle misure più idonee a limitare la ulteriore diffusione della malattia in ambito regionale, nazionale e unionale. È altresì in fase di valutazione e discussione il ricorso alla vaccinazione.

Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente, e ad allertare i Servizi veterinari e gli operatori all'innalzamento del livello di vigilanza e controllo.

Tutte le misure stabilite saranno rivalutate in base all'evoluzione della situazione epidemiologica e agli esiti delle attività di sorveglianza e controllo.

Si assicura circa gli opportuni aggiornamenti del caso.

Il Direttore dell'Ufficio 3 DGSA
Luigi Ruocco*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
Direttore dell'Ufficio 3: Dott. L.Ruocco – lruocco@sanita.it Referente del procedimento: Dott.ssa F.Pacelli - f.pacelli@sanita.it PEC: dgsa@postacert.sanita.it